SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

MINISTERO DELL'INTERNO

185º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

00A14238

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 novembre 2000, n. **356.**

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

1. A decorrere del 1° gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Art. 2.

Personale delle Forze armate

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Art. 3.

Riconoscimento dell'anzianità pregressa

1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Estensione normativa per il personale dirigente

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti

civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1º gennaio 2000 per la parte economica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità, a decorrere dal 1º gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

4. Sulle nuove misure delle indennità operative, come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.

5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Premio di previdenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di servizio.

Art. 6.

Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.

4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.

5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 7.

Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

Art. 8.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo «Fondo speciale», parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6412):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per la funzione pubblica (PIAZZA) il 1° ottobre 1999.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, l'8 novembre 1999, con parere delle commissioni II, V, XI e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 22, 29 febbraio; 14 marzo e 22 giugno 2000.

Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato il 28 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4699):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 7 luglio 2000, con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalle commissioni riunite il 13, 19 26 settembre e 18 ottobre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 2 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:

«Art. 4 *(Indennità operative ed altre indennità)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: "articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13", e le parole: "articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 11, 15 e 16". Sono soppressi il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'art. 8 ed il comma 9 dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di L. 4.000, L. 3.000 e L. 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di L. 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante: «Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia»:

«Art. 5. — 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.».

— Si riporta la tabella allegata alla citata legge 28 marzo 1997, n. 85:

«TABELLA
(Art. 6, comma 1)

Grado	Misure mensili lorde
A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione	910.000
B) Generale di Brigata	850.000
C) Colonnello + 25	790.000
D) Colonnello	730.000».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici»:

«5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia»:

«Art. 3. — 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.».

— Si riporta il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»:

«*(Omissis).*

2. *(Omissis).*

Per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, recante: «Istituzione del "Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito"»:

«Art. 1. — A datare dal 1° luglio 1933 è istituito, presso il Ministero della guerra, un "Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito", al quale sono affidati i seguenti compiti:

1) corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonauscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza;

2) elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.».

Note all'art. 6:

— Si riporta la tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), così modificata dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 3)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica		
		Uomini	Donne	Totale
Ispettori	Ispettori superiori Ispettori capo	590	50	640
	Ispettori Vice ispettori	3.428	290	3.718
Sovrintendenti	Sovrintendenti capo Sovrintendenti Vice sovrintendenti	4.140	360	4.500
Agenti e assistenti	Assistenti capo Assistenti Agenti scelti Agenti ed agenti ausiliari	32.068	3.480	35.548
TOTALE . . .		40.226	4.180	44.406».

— Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.».

— Si riporta il comma 7 dell'art. 5 della citata legge n. 443/1992:

«7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione».

— Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 107 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.».

— Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria».

«4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.».

— Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 6 *(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).* — 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.».

«Art. 7 *(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).* — 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 6 marzo 1992, n. 216:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello

retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.

In attuazione del presente art. 3 sono stati emanati il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, riportato al n. H/XXXV; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, riportato al n. T/LXI; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, riportato alla voce boschi, foreste e territori montani.».

00G0407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 2000, n. **357.**

Regolamento recante: «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto l'articolo 5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

Visto il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Ritenuto di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel più ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

Acquisito, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

Viste le osservazioni della Corte dei conti - Ufficio di controllo per gli atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000, alle quali si ritiene di doversi conformare;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

Art. 2.
Disciplina del procedimento

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato «servizio», domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono consentire l'esonero.

L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

3. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.

4. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

5. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

6. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 3.
Criteri e modalità di concessione

1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;

b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;

c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

Art. 4.
Modalità della domanda

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

Art. 5.
Adempimenti degli uffici

1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa.

2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.

4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non più di trenta giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.

5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro: SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'argomento della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):

«Art. 5 *(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4, dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1998, n. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469:

«Art. 4 *(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).* — 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *f)*, *g)* e *h)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c)*, delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d)*, funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono esser organizzati entro il 31 dicembre 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«Art. 14 *(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).* — 1. Le regioni istituiscono il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b), contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.».

— Per il testo del comma 7, dell'art. 5, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«Art. 17 *(Obbligo di certificazione).* — 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«Art. 9 *(Richieste di avviamento).* — 1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a L. 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.».

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68.

«Art. 21 *(Relazione al parlamento).* — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.».

00G0408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore della commissione tributaria provinciale di Asti ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il 2 novembre 2000, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Asti è accertato nel giorno 2 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14960

DECRETO 14 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Asti ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il 2 novembre 2000, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Asti è accertato nel giorno 2 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14961

DECRETO 14 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore della direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Asti, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il 2 novembre 2000, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento della Direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Asti, è accertato nel giorno 2 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14962

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 2000.

Modificazioni all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Actisite».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero dello sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2000, con la quale è stato richiesto il trasferimento della titolarità della specialità medicinale «Actisite» a favore di Alza Limited;

Visto il contratto registrato a Basilea (Svizzera) il 24 agosto 2000, tra la società attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e la società che ha acquisito il diritto al trasferimento della titolarità, entrambe specificate nella parte dispositiva del presente decreto;

Verificato che il pagamento delle tariffe è conforme alle norme vigenti;

Decreta:

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società:

Vecchio Titolare A.I.C.: Alza Limited - 19, Berkeley Street W1X 5AEUK - London - Gran Bretagna.

Specialità medicinale «Actisite»:

confezione A.I.C. n. 027792011 - 10 fibre 23 cm;

confezione A.I.C. n. 027792035 - 2 fibre 23 cm;

confezione A.I.C. n. 027792047 - 5 fibre 23 cm.

è ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: Solco Gmbh 7, Salzwerkstrasse D - 79639 Grenzach-Wyhlen - Germania.

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicate devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialità medicinali, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo n. 178/1991 rispondono a quanto previsto dal comma precedente.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14693

DECRETO 15 novembre 2000

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Daivonex». (AIC/UAC n. 129/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto del 1° febbraio 1993 con il quale la società Prodotti Formenti S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Daivonex» nella confezione:

tubo da 30 g di pomata;

A.I.C. n. 028253019 (in base 10), 0UY6UV (in base 32);

classe A;

Visto il decreto AIC/UAC n. 31 del 18 giugno 1996 con il quale la società Prodotti Formenti S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Daivonex» nella confezione:

tubo da 30 g di crema;

A.I.C. n. 028253021 (in base 10), 0UY7UX (in base 32);

classe «C»;

Visto il decreto AIC/UAC n. 76 del 28 gennaio 1997 con il quale la società Prodotti Formenti S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Daivonex» nella confezione:

Lozione 0,005% 30 ml;

A.I.C. n. 028253045 (in base 10), 0UY6VP (in base 32)

classe «C»;

Visto il decreto di riclassificazione del 14 maggio 1999 con il quale la specialità «Daivonex» è stata riclassificata come segue:

tubo da 30 g di crema;

A.I.C. n. 028253021 (in base 10), 0UY7UX (in base 32);

classe «A», al prezzo al pubblico di L. 27.800 IVA compresa;

Visto il decreto di classificazione n. 93 del 2 novembre 1999, con il quale la specialità è stata classificata ai sensi l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come segue:

Lozione 0,005% 30 ml;

A.I.C. n. 028253045 (in base 10), 0UY6VP (in base 32);

classe «A», al prezzo al pubblico L. 29.100 valido fino al 30 giugno 2000;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale DAIVONEX è modificato come segue:

Lozione 0,005% 30 ml;

A.I.C. n. 028253045 (in base 10), 0UY6VP (in base 32);

tubo da 30 g di pomata;

A.I.C. n. 028253019 (in base 10), 0UY6UV (in base 32);

tubo da 30 g di crema;

A.I.C. n. 028253021 (in base 10), 0UY7UX (in base 32);

classe «A»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.480 (ex factory, IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 30.500 (IVA inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C. Prodotti Formenti S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Fioroni ingegneria», in Perugia, unità di Chieti (Vasto), Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), Roma e Sanremo. (Decreto n. 28984).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1/2000 in data 1° marzo 2000, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fioroni ingegneria;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 12 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

iste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 5 giugno 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni Ingegneria, sede in Perugia, unità di Chieti (Vasto), per un massimo di 7 unità lavorative, Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), per un massimo di 5 unità lavorative, Roma, per un massimo di 22 unità lavorative, Sanremo, per un massimo di 9 unità lavorative, è autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14849

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla «S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale», in Roma, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 28985).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore, dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale, sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di 18 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili) e unità di Roma, per un massimo di 110 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili) per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 gennaio 2001.

Il presente decreto annulla e sostituisce, il decreto ministeriale 28 agosto 2000 n. 28751.

L'I.N.P.G.I., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14850

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla «S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale», in Roma, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 28986).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità Editrice Multimediale, sede di Roma, unità di Milano per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili) e Roma per un massimo di 71 unità lavorative in CIGS (6 prepensionabili), per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 gennaio 2001.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 agosto 2000, n. 28752.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14851

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Dalmine», in Dalmine, unità di Arcore, Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino e Piombino. (Decreto n. 28991).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dalmine, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalmine, con sede in piazza Caduti 6 Luglio 1944 - Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), per un massimo di 17 unità lavorative, Dalmine/Sabbio Bergamasco-Costa Volpino (Bergamo), per un massimo di 205 unità lavorative e Piombino (Livorno), per un massimo di 39 unità lavorative, per il periodo dal 12 aprile 2000 all'11 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 2000, con decorrenza 12 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14852

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Wyeth Lederle» (già Cyanamid Italia), in Aprilia, unità di Catania. (Decreto n. 28992).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Wyeth Lederle (già Cyanamid Italia), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 giugno 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wyeth Lederle (già Cyanamid Italia), con sede in Aprilia (Roma) unità di Catania, per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1º aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999, con decorrenza 2 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14853

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Italstrade» (gruppo Astaldi), in Roma, unità di Diga del Melito, Milano, Pioltello e Roma. (Decreto n. 28993).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), con sede in Roma, unità di Diga del Melito (Catanzaro), per un massimo di 6 unità lavorative, Milano e Pioltello (Milano), per un massimo di 80 unità lavorative, e Roma, per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 2000, con decorrenza 31 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14854

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Elsag Banklab» (già Ipacri), in Roma. (Decreto n. 28994).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elsag Banklab (già Ipacri), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 15 ottobre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Banklab (già Ipacri), con sede in Roma, per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1999, con decorrenza 18 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14855

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.r.l. Italtec», in Siracusa, unità di Priolo. (Decreto n. 29006).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.r.l. Italtec;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.r.l. Italtec, con sede in Siracusa, unità di Priolo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14866

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Sandretto industrie», in Grugliasco, unità di Collegno. (Decreto n. 29007).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 2 febbraio 1998-31 luglio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000, dalla ditta S.p.a. Sandretto industrie;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 agosto 1999 al

1º febbraio 2000, della ditta S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14867

DECRETO 17 ottobre 2000.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Componenti presse», in Grugliasco, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 29008).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 2 febbraio 1998-31 luglio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1º febbraio 2000, dalla ditta S.p.a. Componenti presse;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 agosto 1999 al 1º febbraio 2000, della ditta S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14868

DECRETO 17 ottobre 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della «S.p.a. RCS Editori», in Milano, unità di Firenze, Milano e Roma. (Decreto n. 29009).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 29 luglio 1999 e 5 ottobre 1999, tra la ditta S.p.a. RCS Editori e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º ottobre 1999 al 30 settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º ottobre 1999 al 30 settembre 2000 della ditta S.p.a. RCS Editori, sede in Milano, unità di Firenze, Milano e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14869

DECRETO 17 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici», in Bologna, unità di Genova e Carasco. (Decreto n. 29010).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. S.I.T.E. Impianti telefonici ed elettrici;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna, unità di Genova e Carasco (Genova).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 2000, n. 28868.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14870

DECRETO 24 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Centinarola Nuova - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Fano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 marzo 1999 e 23 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino nei confronti della società cooperativa edilizia «Centinarola Nuova - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fano (Pesaro e Urbino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento l'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Centinarola Nuova - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Fano (Pesaro e Urbino), costituita in data 24 gennaio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Alberto De Martino di Fano (Pesaro e Urbino), omologato dal tribunale di Pesaro con decreto del 26 febbraio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Enzo Bertuccioli, con studio in Pesaro, viale Trento n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A14967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto della società Vitasì assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01744).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ed, in particolare l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato *I* — tabella A) — al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Vitasì assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Vitasì assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Vitasì assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione).* — Mutamento della denominazione sociale da Vitasì assicurazioni S.p.a. a BIM Vita S.p.a.»;

«Art. 2 *(Sede).* — Trasferimento della sede legale da via Carlo Marenco n. 25 a via Gramsci n. 7 sempre in Torino»;

«Art. 3 *(Oggetto).* — Integrazione dell'oggetto sociale con l'introduzione della possibilità di effettuare operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari consentite dalla vigente normativa;

«Art. 5 *(Misura del capitale).* — Introduzione della possibilità del finanziamento a favore della società da parte dei soci»;

«Art. 8 *(Diritto di prelazione)* nuovo articolo. — Disciplina del trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e delle obbligazioni convertibili»;

«Art. 8, rinumerato art. 9 *(Assemblea degli azionisti).* — Articolo non modificato»;

«Art. 9, rinumerato art. 10 *(Intervento e rappresentanza nell'assemblea).* — Articolo non modificato»;

«Art. 10, rinumerato art. 11 *(Convocazione).* — Articolo non modificato»;

«Art. 11, rinumerato art. 12 *(Assemblea ordinaria e straordinaria).* — Elevazione del *quorum* deliberativo dell'assemblea straordinaria»;

«Art. 12, rinumerato art. 13 *(Presidenza dell'assemblea).* — Introduzione della possibilità che il vice presidente del consiglio di amministrazione assuma la presidenza dell'assemblea in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

Designazione del segretario su proposta del presidente»;

«Art. 13, rinumerato art. 14 *(Votazioni).* — Articolo non modificato;

«Art. 14, rinumerato art. 15 *(Consiglio di amministrazione).* — Elevazione da sette a otto del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione»;

«Art. 15, rinumerato art. 16 *(Cariche sociali).* — Nomina, da parte del consiglio di amministrazione, di un vice presidente e di un amministratore delegato»;

«Art. 16, rinumerato art. 17 *(Riunioni del consiglio).* — Modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Introduzione della previsione che la presidenza delle adunanze del consiglio di amministrazione sia assunta da un amministratore in ipotesi di assenza del presidente, del vice presidente nonché dell'amministratore delegato»;

«Art. 17, rinumerato art. 18 *(Deliberazioni del consiglio).* — Elevazione del *quorum* deliberativo del consiglio di amministrazione»;

«Art. 18, rinumerato art. 19 *(Poteri del consiglio).* — Articolo non modificato»;

«Art. 19, rinumerato art. 20 *(Comitato esecutivo).* — Permanenza in carica dei componenti il comitato esecutivo.

Convocazione del comitato esecutivo anche su richiesta di uno dei membri.

Elevazione del *quorum* deliberativo del comitato esecutivo»;

«Art. 20, rinumerato art. 21 *(Direttori).* — Articolo non modificato»;

«Art. 21, rinumerato art. 22 *(Rappresentanza sociale).* — Attribuzione della firma sociale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, a dirigenti, funzionari, dipendenti.

Conferimento di mandati e procure, su deliberazioni del consiglio di amministrazione, a terzi estranei a società»;

«Art. 22, rinumerato art. 23 *(Sindaci).* — Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;

b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*; individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale»;

«Art. 23 *(Nomina e retribuzione).* — Articolo abrogato»;

«Art. 26 *(Ripartizione degli utili).* — Attribuzione all'assemblea delle statuizioni inerenti la ripartizione degli utili»;

«Art. 27 *(Competenza territoriale).* — Articolo abrogato e sostituito da un nuovo art. 27 (Clausola compromissoria) nel quale è previsto che ogni controversia che dovesse sorgere fra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, siano risolte da un apposito collegio composto di tre membri nominati dalla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14970

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1999;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 126 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 127.

È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialistica in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 128.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 129.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 130.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 131.

La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Art. 132.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistematica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
principi di medicina legale e di legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 133.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato.

Primo anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
embriologia (ore 25);
istologia (ore 25).

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
principi di emodinamica (ore 25);
principi di emoreologia (ore 25).

Chirurgia generale (ore 125):
chirurgia generale (patologia intersistematica) (ore 75);
chirurgia generale (ore 50).

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):
semeiotica clinica delle arteriopatie (ore 30);
semeiotica clinica delle flebopatie (ore 30);
semeiotica clinica delle linfopatie (ore 15);
indagini diagnostiche vascolari non invasive I (ore 25);
angioradiologia periferica (ore 25).

Biofisica e bioingegneria (ore 50):
elementi di biofisica (ore 50).
Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia chirurgica (ore 50).
Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione (ore 50).
Chirurgia generale (ore 175):
tecniche chirurgiche I (ore 135);
chirurgia sperimentale (ore 40).
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):
indagini diagnostiche vascolari non invasive II (ore 25);
tecniche di rilevazione emodinamica (ore 50).
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia e istologia patologica II (ore 25);
anatomia e istologia patologica II (ore 25).
Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno:

Chirurgia generale (ore 100):
tecniche chirurgiche II (ore 100).
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):
patologia clinica delle arteriopatie periferiche (ore 45);
patologia clinica delle flebopatie (ore 35);
patologia clinica delle linfopatie (ore 20).
Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
principi di terapia medica delle vasculopatie (ore 20);
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche (ore 130).
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):
anestesia e rianimazione (ore 50).
Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):
angiocardiologia (ore 25);
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):
patologia clinica delle vasculopatie viscerali (ore 70);
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica (ore 30);
patologia clinica della coagulazione (ore 50).
Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali (ore 80);
terapia chirurgica delle flebopatie (ore 50);
terapia chirurgica delle linfopatie (ore 20).
Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):
principi e tecniche della circolazione extracoroporea (ore 50).
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):
terapia intensiva (ore 25);
Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica (ore 40);
l'accesso vascolare (ore 45);
principi di microchirurgia vascolare (ore 75);
principi di medicina legale e legislazione sanitaria (ore 15).
Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):
patologia clinica e terapia chirurgica (ore 60);
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore (ore 40).
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):
terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche (ore 50).
Biofisica e bioingegneria (ore 75):
elementi di bioingegneria (ore 45);
statistica e informatica (ore 30).
Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 134.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione con attestato di frequenza e specifica dell'operato che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A14971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1° dicembre 2000

Dollaro USA	0,8735
Yen giapponese	97,75
Dracma greca	340,57
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,60950
Corona svedese	8,6825
Franco svizzero	1,5134
Corona islandese	75,99
Corona norvegese	8,0815
Lev bulgaro	1,9494
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,643
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,00
Litas lituano	3,4951
Lat lettone	0,5496
Lira maltese	0,3986
Zloty polacco	3,9028
Leu romeno	22151
Tallero sloveno	212,3641
Corona slovacca	43,233
Lira turca	600433
Dollaro australiano	1,6302
Dollaro canadese	1,3361
Dollaro di Hong Kong	6,8132
Dollaro neozelandese	2,1053
Dollaro di Singapore	1,5299
Won sudcoreano	1056,06
Rand sudafricano	6,7041

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella fiera Natalidea - Ideaneve

Con decreto ministeriale del 23 novembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea - 11ª Mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo e Ideaneve - 11ª Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Milano dal 7 dicembre 2000 al 17 dicembre 2000.

00A14998

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Claudio Sterni, nato il 30 ottobre 1939 a Trieste, residente a Trieste, Santa Croce n. 199, figlio di Lodovico, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Stergonšek» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-528/00 di data 15 novembre 2000 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente e dei figli Alija, nata il 28 febbraio 1968 a Trieste ed Aljosa, nato il 23 settembre 1970 a Trieste, il decreto n. 11419/2282 di data 26 gennaio 1935, con il quale il cognome del sig. Lodovico Stergousek anzi Stergonšek, nato il 30 giugno 1911 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Sterni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Claudio Sterni è pertanto ripristinato nella forma di «Stergonšek» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114, con estensione ai figli Alija e Aljosa.

00A14975

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1933, n. 580, con deliberazione n. 242 del 29 agosto 2000, ha nominato il nuovo conservatore del registro delle imprese, in persona del segretario generale reggente dott. Gian Paolo Sartori, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

00A14999

COMUNE DI ALÀ DEI SARDI

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune Alà dei Sardi (provincia di Sassari) ha adottato il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

Confermare per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A14976

COMUNE DI CAMOGLI

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Camogli (provincia di Genova) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo:

4,75 per mille, aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C-D;

4,25 per mille, aliquota per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione di una detrazione di L. 200.000;

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una detrazione di imposta di L. 200.000;

per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione della detrazione;

per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, senza applicazione della detrazione;

7 per mille, aliquota per l'unità immobiliare non locata intendendosi per tale anche quella locata stagionalmente o a non residenti e quella tenuta a disposizione nel territorio comunale.

2) *(Omissis).*

3) Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevolata pari al 4,25 per mille devono provvedere a presentare al comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, locati a residenti, posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero) entro i termini e con le modalità previste dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; altresì i soggetti che hanno locato le unità immobiliari a residenti devono allegare alla comunicazione copia del contratto registrato.

(Omissis).

00A14977

COMUNE DI LEVATE

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Levate (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare la variazione della aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, prevedendo un aumento di 0,75 punti su tutti gli immobili non rientranti nella categoria dell'abitazione principale o secondaria locata elevando, quindi, la stessa ad un'aliquota di 6,25 per mille;

2. di confermare le aliquote, previste dalla delibera del consiglio comunale n. 5 del 23 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge, per abitazione principale, abitazione locata e detrazioni.

(Omissis).

00A14978

COMUNE DI LUGNACCO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Lugnacco (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale). Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;

6 per mille per i rimanenti immobili.

(Omissis).

00A14979

COMUNE DI MEDOLLA

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Medolla (provincia di Modena) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

a) di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura del 6,3 per mille;

b) di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2) di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 260.000, passa a L. 280.000;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni:

«Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o

titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

4) di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998, e successive modificazioni:

«Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonché la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

5) di dare atto che anche per il 2000, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A14980

COMUNE DI MERLINO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Merlino (provincia di Lodi) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 6 per mille;

2) di stabilire che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000, ossia pari all'importo minimo stabilito dalla legge.

(Omissis).

00A14981

COMUNE DI ORNAGO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Ornago (provincia di Milano) ha adottato il 12 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

aliquota abitazione principale, 4 per mille;

aliquota per categoria catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), 4 per mille;

aliquota ordinaria negli altri casi, 5 per mille;

stabilendo contestualmente di fissare:

in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

in L. 300.000 la maggiore detrazione d'imposta di cui al decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, comma 3, per i proprietari o titolari di usufrutto o altro diritto reale di unità immobiliare adibite ad abitazione principale nella situazione di:

a) pensionati;

b) invalidi civili;

c) lavoratori disoccupati, cassaintegrati o iscritti nelle liste di mobilità;

con reddito annuale netto procapite inferiore a L.10.000.000 a condizione che:

1. la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita a prima abitazione non sia superiore a L. 800.000;

2. il nucleo familiare non possieda altre abitazioni oltre a quella principale sul territorio comunale e altrove;

coloro che rientrano nei parametri descritti potranno presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi entro il 31 maggio 2000, per richiedere la maggiore detrazione, indicando successivamente, in sede di versamento delle singole rate di acconto e a saldo, nell'apposito spazio del bollettino di versamento, la maggiore detrazione spettante conteggiata in ogni singola rata;

allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido e documentazione attestante la condizione di disoccupato, cassaintegrato o iscritto nelle liste di mobilità, per le ipotesi previste ai punti *b)* e *c)*;

(Omissis).

00A14982

COMUNE DI ORVIETO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Orvieto (provincia di Terni) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota riferita all'abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;

aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado, 5 per mille;

aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66, 5 per mille;

aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo comunque destinati, 7 per mille;

aliquota per immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro, 6 per mille;

aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, 6 per mille;

detrazione per abitazione principale (legge n. 662/1996), L. 250.000.

2) Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati, a partire dall'anno in corso, interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, l'aliquota è ridotta dal 5 al 4 per mille.

3) Per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 2) l'aliquota è ridotta dal 7 al 5 per mille.

4) Le riduzioni di cui ai punti 2) e 3), decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale iniziano i lavori ed avranno la durata di 3 anni. Per poter usufruire delle riduzioni sarà necessario presentare all'ufficio I.C.I. una specifica dichiarazione, allegando copia dell'attestato di inizio lavori. Se i lavori non saranno ultimati entro i termini, occorrerà rimborsare l'I.C.I. non pagata in precedenza. Pertanto, al termine del periodo di applicazione delle riduzioni dell'aliquota I.C.I., dovrà essere presentata copia del certificato di fine lavori.

(Omissis).

00A14983

COMUNE DI PERUGIA

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Perugia ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

Aliquote:

1) aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,75 per mille;

2) aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille;

3) aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,75 per mille;

4) aliquota per i fabbricati non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 8 per mille;

5) aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione: 4 per mille;

6) aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno: 4 per mille;

7) aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 7 per mille.

Detrazioni:

elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 450.000 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti:

la maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2000, è accordata per le unità immobiliari adibite esclusivamente ad «abitazione principale» del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni:

1) unità immobiliari destinate esclusivamente ad «Abitazione principale» del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I., graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti:

L. 150.000.000 per nuclei fino a 4 componenti;

L. 170.000.000 per nuclei di cinque componenti;

L. 190.000.000 per nuclei di sei componenti;

L. 220.000.000 per nuclei di sette componenti;

L. 260.000.000 per nuclei di otto componenti ed oltre;

2) unità immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 1999, non risulti superiore ai seguenti limiti:

per nuclei familiari composti da:

una persona : L. 25.000.000;

due persone : L. 30.000.000;

tre persone : L. 35.000.000;

quattro persone : L. 40.000.000;

cinque persone : L. 45.000.000;

oltre cinque persone: L. 50.000.000.

(Omissis).

00A14984

COMUNE DI PETTENASCO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pettenasco (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

Per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. è la seguente:

6 per mille con detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale;

7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

00A14985

COMUNE DI PIOMBINO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Piombino (provincia di Livorno) ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di stabilire le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale 2000, nelle seguenti misure:

A) 5,9 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

B) 6,8 per mille: unità immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale del proprietario, nei casi in cui non siano assimilate ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e siano locate con contratto registrato;

C) 7 per mille: unità immobiliari abitative non locate, e comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti *A)* e *B)*;

D) 6,4 per mille: altre unità immobiliari, non abitative, diverse da quelle di cui ai punti *A)*, *B)* e *C)*;

2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000, elevata a L. 500.000 nei casi e con le modalità indicate:

A) contribuenti averti tutte la seguenti caratteristiche soggettive:

1. i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari della categoria catastale A diverse da quella in cui risiedono e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5;

2. il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unità immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando inclusi i soli assegni di accompagnamento) riferito all'anno 1999, non sia superiore a lire 17 milioni per famiglie composte da una sola persona, a lire 23 milioni per due persone, a lire 25,5 milioni per tre persone, a lire 27,5 milioni per quattro persone, importi cui devono aggiungersi 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap;

3. sono esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente principale, purché non proprietari di altre unità immobiliari. Nel caso in cui il pensionato convivente sia contitolare della medesima unità immobiliare per la quale l'altro proprietario inoltra istanza di maggiore detrazione, si proceda alla somma dei rispettivi redditi, detraendo dalla stessa una sola volta il suddetto importo di 10 milioni, e l'ulteriore detrazione viene concessa per intero ad uno dei due, o per quota parte a ciascuno;

B) contribuenti in particolari condizioni di disagio aconomico, su segnalazione e relazione dei servizi sociali;

I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni atto e documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno 1999.

Il comune si pronuncerà sulle istanze entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame dell'istanza non sia stato completato, il contribuente riceverà comunicazione nella quale sarà invitato a provvedere al pagamento dal saldo come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il contribuente sarà tenuto a pagare soltanto la differenza dell'imposta.

Il pagamento dell'acconto dovrà essere fatto per intero; tuttavia i contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per l'anno 1999, pur essendo tenuti a presentare nei suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia dei relativi provvedimenti e pagare l'acconto già calcolando l'ulteriore detrazione; inoltre, coloro che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per entrambi gli anni 1998 e 1999, possono corredare l'istanza con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato il permanere di tutte le condizioni richieste per beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione. Il comune provvederà al controllo campionario di tali richieste e dichiarazioni nel limite del 20%.

L'istanza di ulteriore detrazione può essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purché entro la fine dell'anno solare 2000, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (quali, ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito) tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti sopra indicati. In tal caso, l'istanza potrà essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 2000. Il comune darà comunicazione della definitività o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sarà tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi;

3) di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unità immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi destinazione o ne vengano modificate le modalità, di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dello stesso;

4) di stabilire che, ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta dal 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condiziori. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla saluta delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

(Omissis).

00A14986

COMUNE DI POMPU

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pompu (provincia di Oristano) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 è fissata nel 4 per mille;

la detrazione è stabilita nella misura unica di L. 200.000 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

00A14987

COMUNE DI PONTINVREA

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Pontinvrea (provincia di Savona) ha adottato il 31 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

si conferma 6 per mille: abitazione principale del proprietario;

si conferma 6 per mille per le unità immobiliari non comprese nelle precedenti casistiche: alberghi, boxes, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10), ecc.

7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case);

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario.

00A14988

COMUNE DI RIPI

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Ripi (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis);

I. *(Omissis)*;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un sogtetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

(Omissis);

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta e ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore a ..... anni, per i fabbricati, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

X. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo.

00A14989

COMUNE DI SAN VENANZO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di San Venanzo (provincia di Terni) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dal regolamento comunale vigente in materia;

2) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. su tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

3) di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale viene elevata a L. 300.000 limitatamente ai seguenti soggetti:

1.*a)* coloro che occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);

1.*b)* siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;

1.*c)* abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 9.500.000;

2.*a)* coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovrà essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della a legge n. 15/1968);

2.*b)* siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potrà essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);

2.*c)* abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 13.000.000;

4) L'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 di cui ai punti 1) e 2) verrà concessa soltanto a coloro che presenteranno richiesta documentata corredata dei seguenti documenti:

a) autocertificazione dalla quale risultino le seguenti dichiarazioni:

che i/il richiedenti/e non sono/è proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono/e la elevazione della detrazione;

che i/il richiedenti/e sono/è effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione;

il/i richiedente/i non percepisce/ono altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di L. 9.500.000 nel caso di un unico soggetto e di L. 13.000.000 nel caso di coniugi;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in mancanza il mod. 201;

5) di fissare al 30 giugno 2000 la data per la presentazione della richiesta, corredata dai documenti di cui sopra, per l'ottenimento dell'agevolazione.

6) di dare atto che ad eccezione della fattispecie di cui sopra la detrazione sull'abitazione principale resta fissata in L. 200.000.

00A14990

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 25 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

5,1 per mille per i seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;

c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze;

d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

e) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e per un massimo di due pertinenze;

g) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

h) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;

i) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;

l) per gli immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative pertinenze;

7 per mille per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;

6,2 per mille per i seguenti casi:

per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;

per tutti gli altri immobili;

per le pertinenze delle stesse unità immobiliari;

Ritenuto di determinare nuove detrazioni I.C.I. per l'anno 2000 nel modo seguente:

L. 200.000 per tutti i soggetti proprietari di prima casa, così come individuata nel regolamento comunale dell'imposta;

L. 500.000 per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;

Dato atto che con la fissazione delle aliquote e delle nuove detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I, cat. l, risorsa 32 «Imposta comunale immobiliare» del bilancio 2000, si determina in complessive L. 6.600.000.000, tenuto conto anche del prevedibile aumento dei contribuenti dovuto al completamento delle nuove urbanizzazioni;

1) di prendere atto che per l'anno 2000 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere *f), g)* ed *l)* e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

2) di determinare per l'anno 2000 in L. 500.000 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (per i soli casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso e abitazione:

che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2000 abbiano compiuto i 60 anni di età;

oppure

il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:

possedere un reddito annuo lordo non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 28.228.500 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di L. 14.500.000);

essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con eventuali pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);

3) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprietà, proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

4) di dare atto che ai fini di cui ai punti 3) e 4) si considera il reddito relativo all'anno 1999 escludendo dal calcolo dell'imponibile:

i redditi soggetti a tassazione separata;

i redditi esenti IRPEF;

il reddito dell'unità immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita IVA;

la maggiorazione sociale, invalidità;

5) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 30 giugno 2000, data di scadenza della I rata I.C.I.;

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti condizioni reddituali ai fini dell'ottenimento della ulteriore detrazione I.C.I. anno 2000:

reddito annuo lordo non superiore a L. 14.804.500 per nucleo familiare composto da una sola persona, di L. 28.821.300 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di L. 14.804.500).

00A14992

COMUNE DI SOSTEGNO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Sostegno (provincia di Biella) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare aliquote diversificate per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

un'aliquota ordinaria del 5 per mille per l'abitazione principale (prima casa);

un'aliquota diversificata del 6,50 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconda casa);

un'aliquota diversificata del 6,50 per mille da applicare per i terreni e le aree fabbricabili;

2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura del L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

00A14991

COMUNE DI VISTRORIO

Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Vistrorio (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).

Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.

00A14993

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di due posti di professore di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Università degli

studi di Modena e Reggio Emilia sono vacanti i sotto elencati posti di professore di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Modena

Settore scientifico-disciplinare: L16B (linguistica francese): un posto.

Tipologia di impegno scientifico: comprovata esperienza didattica e scientifica nell'ambito delle lingue speciali di area giuridica ed economica.

Tipologia di impegno didattico: capacità di ricoprire tutti gli impegni di base dell'area disciplinare e, se necessario, di aree affini.

Settori scientifico-disciplinari affini: L16A, L29X.

Numero massimo di pubblicazioni: cinque.

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Reggio Emilia

Settore scientifico-disciplinare: L09A (glottologia e linguistica) (corso di laurea in scienze della comunicazione): un posto.

Tipologia di impegno scientifico: comprovata esperienza didattica e scientifica nell'ambito del contatto linguistico e della sociolinguistica.

Tipologia di impegno didattico: capacità di ricoprire tutti gli impegni di base dell'area disciplinare e, se necessario, di aree affini.

Settori scientifico-disciplinari affini: L06A, L09C, L09E, L09F, L09H, L09Y.

Numero massimo di pubblicazioni: nessuno.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, in carta libera, direttamente ai preside di facoltà di questo Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via internet sul sito web dell'Università di Modena e Reggio Emilia, all'indirizzo: http://www.casa.unimo.it/new/

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

00A14972

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2000, recante: «Integrazione della delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale on. Livia Turco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2000).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Roma, 17 *ottobre* 2000», leggasi: «Roma, 17 *novembre* 2000».

00A15186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651283/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.